



COMUNE DI LONGI
Città Metropolitana di Messina
Via Roma n. 2 - 98070 LONGI (ME) ☎ 0941 485040
Partita IVA 02810650834 - Codice Fiscale 84004070839 -
E mail: protocollo@comunelongi.it - protocollo@pec.comunelongi.it

ORDINANZA N. 07 DEL 15-5-2025

OGGETTO: Misure di prevenzione contro gli incendi boschivi e d'interfaccia. Interventi di ripulitura degli appezzamenti di terreno a tutela della pubblica sicurezza e dell'igiene ambientale.

IL SINDACO

Considerato lo stato di potenziale pericolo, derivante dalla presenza di appezzamenti di terreno in stato di abbandono e ricoperti da vegetazione spontanea, ricadenti nel territorio comunale, che a causa delle aumentate temperature ambientali tipiche della stagione estiva, diventano facilmente infiammabili e habitat ideale per la proliferazione di insetti nocivi

- **Ravvisata** la necessità di assicurare la pulizia di detti terreni, al fine di eliminare ogni prevedibile pregiudizio per la pubblica e privata incolumità, prevenendo fenomeni di autocombustione e inconvenienti di carattere igienico sanitario;

VISTO il D.lgs n.267 del 2000 "Testo Unico degli Enti Locali" con particolare riferimento all'art. 54, comma 4;

VISTO il R.D. n° 3267 del 30/12/1923 e ss.mm.ii. che dispone in ordine al Regolamento ed alle Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale;

VISTO il comma 2 dell'art.34 della L.R. n. 16/96 e l'articolo 3, comma 3, lett. c) della Legge 21 novembre 2000, n.353, che determinano il periodo a rischio di incendio boschivo, fino al **31 ottobre 2025**;

VISTA la Legge Regionale 16 agosto 1974, n.36;

Viste le Leggi Regionali n. 16 del 06.04.1996 e n. 14 del 31.08.1998 e s. m. e. i.;

VISTO l'art.34 della LEGGE REGIONALE 29 dicembre 1975, n. 88, di recepimento della legge 1 marzo 1975, n.47, che istituiva, in seno al Corpo forestale della Regione Siciliana, il Servizio Antincendi Boschivi, cui viene affidato il coordinamento dell'attività concernente la prevenzione e repressione degli incendi boschivi;

Vista la circolare del Presidente della Regione Siciliana del 14.01.2008 in materia di prevenzione incendi;

VISTA la Legge n.353 del 2000 "Legge quadro in materia di incendi boschivi";

VISTA la LEGGE REGIONALE 14 aprile 2006, n.14 che all'articolo 3 recepisce, nell'ambito del territorio regionale, le disposizioni della legge quadro sugli incendi boschivi del 21 novembre 2000, n°353;

VISTO il D.lgs n.152 del 2006 e ss.mm.ii. "Norme in materia ambientale"

VISTO il Decreto dell'Assessore Regionale del Territorio e dell'Ambiente del 30/09/2014, n. 12874, pubblicato sulla G.U.R.S. 17/10/2014, n. 44 "Disposizioni relative alla cautela per l'accensione dei fuochi nei boschi e provvedimenti per la prevenzione degli incendi";

VISTO il D.lgs n.1 del 2018 "Codice di protezione civile" che all' art.3, comma 1, lettera c) individua il Sindaco quale Autorità di protezione civile e che lo stesso decreto all'art.6 comma 1 definisce le attribuzioni di predetta Autorità e all'art.16, comma 1 individua il rischio incendi boschivi quale tipologia di rischio di interesse del Servizio nazionale di protezione civile;

VISTO il vigente "Piano Regionale di Previsione, Prevenzione e Lotta Attiva agli Incendi Boschivi" approvato il 12 dicembre 2020 e pubblicato sul sito del Corpo Forestale della Regione Siciliana in adempimento di quanto previsto all'articolo 3, comma 1, della Legge 353/2000;

Visto il parere del 18 marzo 2011, del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, sull'effettiva portata dell'art. 185, comma 1 lettera f) del D.L.vo n. 152/06 e s.m.i.;

Visto il Titolo III del D.L.vo n. 139 dell' 08.03.2006 e s. m. e. i. in materia di incendi;

Visti gli artt. 423, 423 bis, 449 e 650 del Codice Penale;

Considerato che la presenza di stoppie, fieno ed erbacce nei terreni incolti o boscati possono costituire causa di gravi pericoli d'incendio;

- **Rilevato** che nel territorio comunale sono presenti anche in prossimità di aree aperte al pubblico uso e/o all'interno del centro abitato, terreni incolti e infestati da sterpi e arbusti che possono essere facile strumento di propagazione del fuoco;

- **Tenuto** conto delle analisi e delle informazioni sull'andamento del fenomeno incendi contenute nel piano regionale di previsione, prevenzione e lotta agli incendi boschivi redatto ai sensi della L.353/2000 dal quale, si evince tra l'altro che, il periodo maggiormente a rischio di incendi boschivi, per il territorio comunale, è quello compreso nel periodo **15 Maggio -31 ottobre 2025**;

- **Ritenuto** di dover emanare apposita ordinanza per la pulizia e bonifica dei terreni incolti, a tutela dell'igiene e della pubblica incolumità;

ORDINA

Ai proprietari o aventi diritti reali, di terreni ubicati in tutto il territorio comunale, di provvedere a proprie cure e spese, entro 15 gg. dalla data di pubblicazione della presente all'albo pretorio:

1) alla relativa pulizia e bonifica dei suddetti terreni dalle sterpaglie, vegetazione secca in genere o di qualunque altro materiale che possa essere fonte di incendio;

2) alla realizzazione di una fascia parafulco in prossimità dei fabbricati, strade pubbliche e private e lungo i confini del fondo, avente la larghezza di ml. 20.

A tal proposito, **dal 31 ottobre 2025 al 15 maggio 2026** ai sensi del D.lgs. 152 del 2006 e come modificato dal D.L. n. 91 del 2014, è ammessa l'attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri (volumetria apparente) per ettaro dei materiali vegetali di cui all'art. 185, comma 1 lettera f) del suddetto D.lgs. effettuate nel luogo di produzione, in quanto ciò costituisce normale pratica agricola utile al reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti e non attività di gestione dei rifiuti.

Gli Enti pubblici proprietari e/o responsabili di strade si dovranno fare carico della pulizia delle scarpe pertinenti le stesse vie entro il termine suddetto.

VIETA

a) A chiunque, nel periodo dalla data di pubblicazione della presente fino al 31 ottobre 2025 , di accendere fuochi per la bruciatura della paglia, degli sfalci e potature, nonché di altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso;

b) A chiunque, nel periodo 15 Maggio -31 ottobre 2025, in prossimità di boschi, terreni agricoli, aree arborate o cespugliati, nonché lungo le strade, di far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, usare fornelli, motori e autoveicoli che producano faville;

c) fumare o compiere qualsiasi operazione che possa creare pericolo immediato di incendio nei boschi e nelle aree interessate dalla presenza di cespugli, erba secca, macchia, stoppie, sterpaglia;

d) adoperare fuochi d'artificio in occasione di feste di solennità in aree diverse da quelle appositamente individuate e comunque senza le preventive autorizzazioni rilasciate dagli organi competenti;

e) compiere ogni altra operazione che possa creare pericolo immediato di incendio.

DETERMINA

• Di demandare al Comando di Polizia Municipale, e tramite la Prefettura, alle forze di P.S., Carabinieri e Corpo Forestale, la vigilanza sul rispetto del presente provvedimento, nel corso della normale attività di controllo del territorio. Inoltre, il Comando di Polizia Municipale in collaborazione con il Servizio Protezione Civile e/o all'Ufficio Tecnico dovrà accertare i soggetti inadempienti al presente provvedimento, proprietari/responsabili dei terreni in stato di abbandono, provvedendo al loro sanzionamento.

Fermo restando le norme previste dagli artt. 423, 423 bis, e 449 del codice penale, le violazioni alle norme di cui al presente provvedimento saranno punite con le seguenti **sanzioni amministrative**:

1) Per i trasgressori dei punti 1 e 2 del presente provvedimento sarà applicata una sanzione come previsto dall'art. 7- bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 introdotto con l'art. 16 della Legge n. 3 del 2003.

2) Nel caso di mancato diserbo di aree incolte interessanti fronti stradali di pubblico transito sarà elevata una sanzione pecuniaria da euro 168,00 ad euro 674,00 determinata ai sensi dell'art. 29 del codice della strada.

3) Per ogni ettaro o frazione di ettaro incendiato, sarà elevata una sanzione pecuniaria da euro 51,00 a euro 258,00 così come previsto dall'art. 40 comma 3 della legge regionale 6 aprile 1996, n° 16;

4) In caso di accertata esecuzione di azioni determinanti anche solo potenzialmente l'innescio di incendio, per le violazioni di cui ai punti a, b, c, d, e, si applica nei periodi a rischio di incendio boschivo **15 Maggio -31 ottobre 2025** la sanzione amministrativa minima euro 1.032,00 e massima di euro 10.329,00 in conformità dell'art. 10 comma 6 della Legge 21 Novembre 2000 n. 353.

Inoltre, chiunque ometta di provvedere a rimuovere la situazione di pericolo è assoggettabile alle sanzioni previste dall'art. 650 del Codice Penale.

La pulizia e la bonifica dei terreni ricoperti da vegetazione facilmente infiammabile, nonché il trasporto e il conferimento in discariche autorizzate di tutti i materiali rimossi da tali aree, dovranno essere effettuate secondo le prescrizioni delle Leggi nazionali, regionali vigenti.

Ai sensi della Legge n° 1034 del 06.12.1971 e della Legge Regionale n° 10 del 30.04.1991, art. 3 comma 4, avverso alla presente Ordinanza potrà essere proposto ricorso al T.A.R. competente entro gg.60 (sessanta) dalla pubblicazione.

DISPONE

Che la presente ordinanza venga pubblicata presso l'Albo Pretorio del Comune, venga affissa mediante manifesti e resa pubblica su tutto il territorio Comunale ed inserita nel sito ufficiale del Comune: <http://www.comunelongi.it>.

Che ad ogni cittadino incombe l'obbligo di prestare la propria opera in occasione del verificarsi di un incendio nelle campagne, nei boschi e nelle zone urbane e periferiche: che chiunque avvisti un incendio che interessi o minacci l'incolumità pubblica è tenuto a darne comunicazione immediata ad una delle seguenti Amministrazioni:

Corpo Forestale numero verde "1515" - Corpo Forestale Distaccamento di Galati Mamertino tel . 0941/435109 - Comando Polizia Municipale Cell. 3408330719 - 3388934856 - Vigili del Fuoco/ mediante numero verde "115" - Carabinieri tel. 112 - Comando Carabinieri di Longi tel. 0941/485704 - Ufficio Tecnico tel. 0941/485040 int. 3 -

Gruppo volontari di Protezione Civile tel 320 9671657.

La presente ordinanza viene trasmessa alla prefettura di Messina, al Distaccamento Forestale di Galati Mamertino (ME), al Comando Compagnia Carabinieri di Longi e al Comando di Polizia Municipale.

Dalla Residenza Municipale li 15-5-2025

Il Sindaco
(Arch. LAZZARA Calogero)

